



COMUNE di BRACCIANO

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO NOTIFICHE (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 30.09.1998)

ART. 1

Servizio notifiche

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità del servizio delle notifiche per conto delle Amministrazioni pubbliche (Stato, parastato, locali) e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
- 2) Il servizio viene curato dal servizio dei messi comunali sotto il coordinamento del Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Bracciano. I messi provvedono, sotto la propria responsabilità e nell'ambito della propria organizzazione del lavoro, ad effettuare le notifiche richieste da terzi entro le scadenze, nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento;
- 3) Sono esclusi da tale servizio:
 - a) gli atti o provvedimenti emanati nell'esclusivo interesse del Comune di Bracciano, in quanto destinatario dei proventi;
 - b) gli atti che, a mezzo di tassativa disposizione di legge, devono essere notificati a pena di nullità, ad opera dei messi comunali, a condizione che nella richiesta di notificazione vengono richiamate o citate le disposizioni di legge invocate;
 - c) I casi di reciprocità contemplati dal successivo art.6.

ART.2

Gestione del servizio

- 1) I messi comunali provvedono ad effettuare le notificazioni nell'ambito del territorio comunale parzialmente o, nei casi in cui sia consentito dalla legge, mediante il servizio postale;
- 2) La notifica degli atti dell'Amministrazione finanziaria indicati nell'art. 14 della legge 20/11/1982 n° 890 e successive modificazioni e/o integrazioni, può essere effettuata mediante il servizio postale, ai sensi del 2° comma del citato articolo;
- 3) Di norma i messi provvedono alle notifiche entro cinque giorni dall'acquisizione degli atti al protocollo generale del Comune, salvo che le Amministrazioni terze non richiedano la notifica di urgenza o gli atti da notificare pervengano entro tre giorni dalla scadenza.

ART.3

Rimborso

- 1) Per ciascuna notifica effettuata su richiesta di altre Amministrazioni è previsto un rimborso di £.12.000 (dodicimila) che compensa le spese vive effettuate dai messi (spese postali) ed il costo di gestione del servizio;
- 2) Detta somma può essere aggiornata ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale entro il mese di Ottobre di ciascun anno, tenendo conto dell'incidenza del servizio nell'attività complessiva dei messi comunali;
- 3) Per le finalità di cui al precedente comma, i messi sono tenuti a rilevare annualmente sia le

quantità di atti notificati per conto di altre Amministrazioni, sia le spese postali affrontate a tale scopo, sia le ore dedicate;

- 4) L'importo di cui al precedente comma 1 viene incrementato:
 - a) del 30% nel caso che gli atti da notificare pervengano al protocollo generale del Comune entro tre giorni dalla scadenza indicata;
 - b) del 50% nel caso che gli atti da notificare pervengano con la richiesta di notifica urgente;
- 5) Il rimborso di cui al presente articolo non è soggetto a I.V.A.;
- 6) Il servizio dei messi comunali provvede a trasmettere copia del presente Regolamento e, successivamente, le deliberazioni di aggiornamento del rimborso, alle Amministrazioni richiedenti le notifiche.

ART.4

Modalità di pagamento

- 1) Le Amministrazioni richiedenti provvedono ai pagamenti previsti dal precedente articolo versando in via preventiva le somme dovute sul c/c postale n°51597003 intestato al Comune di Bracciano – servizio di Tesoreria, utilizzando i bollettini postali trasmessi a cura del servizio messi;
- 2) L'accertamento delle entrate viene effettuata a cura dell'Ufficio di Ragioneria dal Comune, cui i messi comunali trasmettono mensilmente l'elenco delle notifiche effettuate per conto di altre Amministrazioni, con l'indicazione del corrispettivo previsto per ciascuna notifica effettuata;
- 3) I messi sono tenuti ad effettuare le notifiche anche se l'Amministrazione richiedente non abbia provveduto al pagamento in via preventiva. In tal caso il servizio messi comunali trasmette richiesta di pagamento delle somme accertate all'Ente richiedente, con invito ad adempiere entro un termine di almeno 15 giorni. Nel caso di notifiche di competenza dell'Amministrazione finanziaria dovranno essere osservate le modalità contenute nelle circolari ministeriali.

ART.5

Destinazione dei rimborsi

- 1) I rimborsi di cui al presente Regolamento sono acquisiti al Bilancio comunale;
- 2) L'attività di notifica per conto di altre Amministrazioni è oggetto annualmente di apposito progetto finalizzato per i dipendenti addetti al servizio messi finanziato con il 50% degli introiti effettivamente risultanti al fine di incentivare l'attività da loro prestata;
La verifica della efficienza e dell'efficacia nella gestione del servizio nel rispetto del presente Regolamento, compete al Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Bracciano che provvede alla liquidazione del compenso incentivante a consuntivo semestrale.

ART.6

Reciprocità

- 1) Non si applica il rimborso spese nei confronti delle altre Amministrazioni Comunali che, a loro volta e previo specifici accordi, esentino dal rimborso il servizio di notifiche di atti nell'interesse del Comune di Bracciano;
- 2) Il Comune di Bracciano si fa promotore di intesa con tutti i Comuni della provincia di Roma, affinché sia adottata da tutti la condizioni di reciprocità;

ART.7

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, entrerà in vigore dal 1° giorno del mese successivo all'avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Giuliano SALA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Roberto SIGNORE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 47 della Legge 8.6.90, n° 142.

Lì, _____

Il Messo _____

Il Segretario Generale _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE:

- a)** non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 47, 2° comma, della Legge 8.6.1990, n° 142;
- b)** assoggettata al controllo di legittimità ai sensi dell'Art. 17, commi 33 e 34, della Legge 15.5.1997, n° 127, e pervenuta al CO.RE.CO. di Roma in data _____ ;
- è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 17, comma 40, della Legge 15.5.1997, n° 127;
- è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'Art. 17, comma 42, della Legge 15.5.1997, n° 127;
- è divenuta esecutiva per espressa approvazione del CO.RE.CO. nella seduta del _____ verbale n° _____;
- c)** è divenuta efficace a seguito di controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 39, della Legge 15.5.1997, n. 127;
- d)** è stata annullata dal CO.RE.CO. nella seduta del _____ verbale n° _____.

Addì _____

Il Segretario Generale _____

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì _____

Il Segretario Generale _____